



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Tribunale di Napoli , Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa  
M. [REDACTED] , all'udienza del 6/11/2018 , ha emesso la se-  
guente

sentenza

nella causa iscritta al n. 21309 2016 del ruolo generale cui è riunito il n.  
rg. 21310/16

vertente tra

[REDACTED] , rapp.to e difeso dall'avv. VIOLA ROBERTO ,  
con cui elett.te domiciliato in VIA NOLANA 28 NAPOLI

ricorrente

e

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. rappr. e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elett.te domiciliato in V [REDACTED] 0  
80139 NAPOLI ,

resistente

e



INPS E S.C.C.I. rapp.ti e difesi dall'avv.to A. Ingala ed elett.te domiciliato

come in atti,

resistente

**OGGETTO:** opposizione a ruolo esattoriale.

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.L'istante propone opposizione avverso l'estratto di ruolo, la cui iscrizione era conseguita a seguito di presumibile notifica di cartelle esattoriali relative a pretesi contributi Inps non riscossi, oltre interessi di mora e somme aggiuntive.

L'opponente deduce, quale motivo di opposizione, l'inesistenza della notifica, la prescrizione del diritto di credito dell'Inps e dell'Equitalia s.p.a., nonché la prescrizione successiva alla notifica della cartella.

Chiedeva, pertanto, di sospendere l'esecutività dell'iscrizione a ruolo e, nel merito, di accertare e dichiarare non dovuta le somme in relazione alle cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso.

L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

L'Equitalia servizi di riscossione, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per essere la stessa intempestiva, il difetto di legittimazione passiva, e nel merito l'infondatezza della proposta opposizione.

2.. L'opposizione è fondata.

Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva dell'Inps, effettivo titolare della pretesa creditoria.

Risulta, invero, fondata l'eccezione di prescrizione estintiva successiva quinquennale del credito iscritto a ruolo e, poi, oggetto delle cartelle esattoriali non opposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.

L'incontestabilità del credito, per effetto della mancata opposizione, se determina l'incontrovertibilità della pretesa non esclude, però, il decorso di un nuovo termine di



prescrizione dopo l'interruzione determinata dalla notifica dalla cartella esattoriale (titolo esecutivo cd. paragiudiziale)

È controverso in dottrina ed in giurisprudenza, se per effetto della incontrovertibilità della cartella esattoriale - essendo spirato il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999 - si realizzi una mutazione del titolo e quindi si abbia un diverso termine di prescrizione.

Le cartelle di cui si tratta risultano **notificate fra il 2006 ed il 2009.**

Tuttavia, la mancata opposizione della cartella in oggetto nel termine di 40 giorni posto dall'art. 24 dlgs 46/1999 comporta l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento all'unico motivo di merito, ossia all'eccezione di prescrizione intervenuta antecedentemente alla notifica stessa; parimenti la mancata opposizione nel termine di cui all'art. 617 cpc comporta l'inammissibilità di tutti i motivi inerenti le irregolarità dell'atto e dell'attività di riscossione (cfr. *ex multis* Sez. L, Ordinanza n. 11338 del 11/05/2010). Deve peraltro osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella di pagamento da quella eventualmente maturata successivamente.

Sotto il primo profilo, come detto, siffatta eccezione (che avrebbe avuto quale unico legittimato passivo l'ente impositore) è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella di pagamento, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99. E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata). Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale -di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi



successiva azione di accertamento negativo del debito. Quand'anche si ritenga che la peculiare connotazione della prescrizione del debito contributivo (rilevabile d'ufficio e irrinunciabile) comporti l'inesistenza originaria della posizione debitoria laddove la prescrizione sia già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale, tale ragione di contestazione del credito (come qualsiasi altra causa di estinzione o di inesistenza originaria) avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 24 Dlgs. 46/99, costituente rimedio esclusivo dettato dalla legge per opporre la pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale notificata (cfr. di nuovo Cass. 4506/2007).

Con riferimento, invece, all'eccepiteo decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Nella specie, l'eccezione di prescrizione è fondata giacchè il nuovo termine prescrizionale -il cui decorso è iniziato dalla data di notifica della cartella esattoriale non opposta- deve ritenersi quinquennale perchè l'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo, non muta la natura del suo titolo.

Sul punto deve precisarsi che, nella specie, trattandosi di titolo cd. paragiudiziale non può trovare applicazione la prescrizione estintiva decennale di cui all'articolo 2953 c.c., come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità in fattispecie analoga relativa ad ingiunzione fiscale (ex plurimis, Cass. sez. 1<sup>a</sup> 16.11.06 n. 24449)

Pertanto, poiché nella specie risulta abbondantemente decorso il termine di prescrizione suddetto, fra la notifica delle cartelle avvenuta fra il 2006 ed il 2009, e la conoscenza dell'estratto di ruolo, peraltro neppure notificato, e non essendo stati prodotti altri atti interruttivi ( se non la notifica del fermo in ogni caso avvenuta nel novembre del 2007), il ricorso in opposizione deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.



